

35/2016 SOVRAINDEBITAMENTO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

(dott. Rosario AMMENDOLIA)

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

(art. 12, L. 3/2012)

Il Giudice dott. Rosario Ammendolia,

VISTO il ricorso ex art. 6 e 7, l. 3/2012, proposto da VALENTINO **PROVENZANO**, nato a Trapani il 9 maggio 1969, residente in Genova, via Nino Cervetto 6/4, C.F. PRVVNT69E09L331J, depositato in data 9/12/2016, per l'omologazione di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

vista la documentazione delle comunicazioni e notificazioni del ricorso e della pubblicità dell'accordo;

visti gli atti dell'udienza di comparizione del 2/2/2017;

VISTE le relazioni dell'OCC, dott.ssa Carla Ricci, di cui all'art. 12, commi 1, primo e terzo periodo, L. 3/2012;

RILEVATO

che sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 12 L. 3/2012, nonché la pubblicità di cui all'art. 10;

che sull'accordo è stata raggiunta la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge, nella misura del 96,87%;

che, secondo quanto risulta dagli atti, e sulla scorta dell'attestazione dell'OCC, il piano è idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, prevedendo solo dilazioni di pagamento e non falcidia;

che nei termini di legge non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori;



OMOLOGA

l'accordo di cui in premessa;

visto l'art. 12, comma 2, e l'art. 10 comma 2, L. 3/2012, in ordine alla pubblicazione dell'accordo;

CONSIDERATO

che la Legge non prevede la possibilità di pubblicazione dell'accordo per estratto, tanto più che non si rinvencono nel testo normativo indicazioni su quale debba essere il contenuto minimo di tale estratto;

che la Legge non prevede presidi a tutela della riservatezza del ricorrente, ulteriori rispetto alla tutela che lo stesso debitore autonomamente realizza scegliendo discrezionalmente quali informazioni inserire nell'accordo proposto, senza che alcuno possa imporgli di integrarlo con altre notizie personali che egli non voglia fornire;

che, infatti, l'accordo, una volta omologato, è vincolante per tutti i creditori anteriori nel testo allegato al ricorso, nella sua forma integrale, e, nella medesima integralità, deve essere pubblicato in modo che tutti gli interessati, eventualmente anche diversi da quelli che il debitore ha indicato nel ricorso o nell'accordo, possano venirne a conoscenza, proporre le contestazioni o svolgere le azioni di tutela meglio ritenute, per impedire che tale accordo, come depositato in Tribunale, possa divenire per loro vincolante;

che l'assunto è ulteriormente suffragato dal fatto che l'art. 10 comma 2 della Legge prevede, nel caso in cui il proponente svolga attività di impresa, anche la pubblicazione nel registro delle imprese, senza possibilità che essa avvenga per estratto;

che la pubblicazione nel registro delle imprese consente pertanto alla generalità dei cittadini, senza filtro, la conoscenza dell'accordo, nel testo integrale depositato in Tribunale;

che nella legge, attesa la *ratio* dell'istituto regolato, non si trovano elementi indicativi della volontà di tutelare la riservatezza del proponente, che svolga



attività di impresa, in misura minore rispetto a quella di qualunque altro proponente;

che deve ritenersi infatti che tutte le informazioni inserite dal debitore nell'accordo siano rilevanti per giustificare l'accordo stesso e per persuadere gli interessati ad accettarlo, cosicché non vi è possibilità, per il giudice, di dare pubblicità ad un accordo omologato, nei modi di cui al citato art. 10, comma 2, in un testo diverso da quello su cui i creditori hanno votato e che, in tale forma, diventa vincolante tra le parti, tanto più che l'art. 12 comma 3 della Legge lega l'obbligatorietà dell'accordo alla pubblicità che ne viene fatta, ai sensi dell'art. 10, comma 2;

che l'adeguatezza della pubblicità, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge, va valutata in relazione non alle esigenze di riservatezza del debitore (di cui la Legge non fa alcuna menzione) ma, al contrario, al rapporto tra costo ed efficacia rispetto all'esigenza di rendere il più possibile noto alla generalità dei creditori del proponente, eventualmente anche se non menzionati nella proposta, il testo dell'accordo omologato, nella sua versione integrale, senza necessità che essi accedano all'Ufficio giudiziario;

che, infatti, là dove si è voluto limitare il contenuto del messaggio pubblicitario, è stato espressamente previsto dalla disposizione di legge, come nel caso della pubblicità degli avvisi di vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., che circoscrive le notizie pubblicabili ai dati che "possono interessare il pubblico", con esclusione comunque della "indicazione del debitore", dal momento che il fine di tale pubblicità è quella di suscitare l'offerta di acquisto di un bene e non di provocare il consenso sulla procedura esecutiva o su una proposta di novazione o falcidia dei crediti;

che nel senso della pubblicazione integrale è la prassi applicativa anche di altri uffici giudiziari, tra cui il Tribunale di Milano, il Tribunale di Alessandria, il Tribunale di Napoli;


che, nel caso di specie, tenuto conto dell'attività del proponente, appare adeguata, anche in rapporto al costo e all'efficacia di diffusione, una pubblicità solo su internet;

DISPONE

che, a cura del professionista sopra nominato per la composizione della crisi e a spese del ricorrente, venga immediatamente pubblicato l'accordo omologato unitamente al presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la composizione della crisi senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate.**

Manda la Cancelleria a comunicare al ricorrente e all'OCC dott.ssa Carla Ricci, che comunicherà altresì a tutti i creditori nelle forme richiamate all'art. 12 comma 1 L. 3/2012.

Genova, 29/3/2017


IL GIUDICE
Dott. Rosario AMMENDOLIA

Depositato in Cancelleria
il 15 MAG. 2017

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina BURZI



E' copia conforme all'originale
Genova il 16 MAG. 2017

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina BURZI